

ma senza procedere alla assegnazione della sede di servizio e alla notifica agli interessati dei provvedimenti emessi;

l'accordo siglato il 5 agosto del 1999 tra l'Amministrazione Centrale e le organizzazioni sindacali ha stabilito che, ai fini della determinazione dei posti disponibili nelle varie sedi di servizio per i dipendenti in mobilità volontaria, la dotazione organica degli architetti venga considerata per l'intera « fascia direttiva » sommando cioè i posti di VII, VIII e IX q. p., ne è derivato che mantenendo qualifica e stipendio superiori gli architetti di VIII e IX q. p. hanno occupato tutti i posti disponibili e previsti in organico nella città di Roma compresi quelli della VII q. p. azzerandone le disponibilità;

se non interverranno nuovi elementi non essendo più disponibili i posti di architetto VII q. p. essendo stati occupati da architetti con VIII e IX q. p. a questi ultimi saranno assegnati d'ufficio le sedi residue, tutte in altre città creando loro enormi problemi;

il 15 novembre 2000 con decreto del direttore generale della direzione generale affari generali amministrativi e del personale Divisione II si stabiliva che in attuazione del punto 9 dell'allegato 1 all'accordo Amministrazione-organizzazioni sindacali del 23 novembre 1999, i dipendenti per i quali non si rileva disponibilità organica nella città di appartenenza saranno invitati a manifestare le proprie opzioni con riferimento alle disponibilità in altre città —:

se non ritenga, alla luce di quanto esposto in premessa, in considerazione della necessaria imminente revisione delle piante organiche in conseguenza della riforma organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali, mettere a punto opportuni e concordati meccanismi correttivi per garantire pari dignità umana e professionale agli architetti con VII qualifica professionale con sede di lavoro a Roma che si sono visti occupare le disponibilità di posti da architetti con VIII e IX q. p.;

quali i motivi e di chi le responsabilità per i ritardi per i decreti di inquadra-

mento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 nel richiesto profilo della VII q. p. e per quali motivi non si è proceduto alla contestuale assegnazione delle sedi di servizio alla notifica dei provvedimenti agli interessati;

come sia possibile che architetti con VIII ed IX q. p. mantenendo qualifica e stipendio occupino tutti i posti disponibili e le mansioni degli architetti con VII q. p. che pure sono nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale;

sulla base di quali criteri la Commissione ha ritenuto opportuno bloccare la procedura di inquadramento di cui all'ex decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 favorendo quella sulla mobilità volontaria del resto avviata solo con provvedimenti successivi al citato decreto del Presidente della Repubblica. (4-32837)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali siano i motivi (normativi e di fatto) che ostacolano l'uso delle basi logistiche delle forze armate ai mutilati ed invalidi per servizio (riuniti nella conosciuta e prestigiosa associazione nazionale) al fine di ripristinare le condizioni psicofisiche debilitate;

se il Ministro intenda attivarsi per consentire questo uso, senza oneri per l'amministrazione. (4-32842)

\* \* \*

#### FINANZE

*Interrogazione a risposta scritta:*

SIMEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

durante lo scorso mese di ottobre sarebbero state notificate a cittadini della

provincia di Avellino, da parte dei concessionari della riscossione dei tributi erariali locali e dei contributi previdenziali, separate cartelle esattoriali dello stesso importo e per le stesse annualità anche a coniugi che avevano presentato dichiarazione congiunta per gli anni 1992-1993-1994, senza precisare che il pagamento deve essere fatto una sola volta e che pagata una cartella l'altra diviene priva di contenuto;

commercianti ed artigiani, inoltre, si vedrebbero notificare cartelle per contributi risalenti ad annualità arretrate e riguardanti le gestioni speciali Inps (versamenti per pensioni proprie di invalidità o vecchiaia) —:

se il Ministro sia informato di quanto esposto in premessa;

se il fenomeno delle doppie cartelle nella zona di Avellino sia un fenomeno territorialmente limitato e quali opportuni provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di disporre un riesame delle cartelle emesse e per evitare che i cittadini incorrano nell'errore del doppio pagamento;

con specifico riguardo a quanto esposto nel secondo capoverso, si chiede di conoscere l'entità per aree geografiche delle somme complessivamente richieste, specificando la quota contributiva totale, le somme aggiuntive per interessi e le somme per penalità e sanzioni e di conoscere se siano allo studio agevolazioni sulle somme aggiuntive in favore dei commercianti ed artigiani mai nascostisi nel sommerso ma che abbiano interrotto i versamenti per le proprie pensioni in seguito a difficoltà economiche. (4-32832)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

la premessa dei fatti è costituita dalla prova di preselezione di concorso alla

quale avevano partecipato circa 3.500 aspiranti notaio dei quali 600 risultarono poi esclusi dall'esame di concorso;

parte degli esclusi ricorrevano al TAR e i giudici amministrativi li ammettevano con riserva;

non tutti tali provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa furono impugnati al Consiglio di Stato;

ieri 29 novembre erano convenuti a Roma circa 2.000 partecipanti al concorso di notaio: si trattava di cittadini che hanno dietro alle spalle anni di studio e, perché no, di sacrifici anche economici;

al momento di dar inizio alla prova di esame si sarebbero presentati alcuni Carabinieri per comunicare verbalmente che, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, parte dei candidati presenti dovevano essere esclusi dall'esame e, pertanto, essere fisicamente allontanati;

iniziava così una vivace contestazione della pretesa di espulsione fondata anche sulla disparità di trattamento tra coloro che esclusi dalle pre-selezioni, vittoriosi dinanzi al TAR, non erano stati convenuti in sede di impugnativa al Consiglio di Stato, e gli altri che, nelle stesse condizioni; avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai primi poiché soltanto le decisioni dei TAR che li riguardavano erano state impuginate davanti al Consiglio di Stato. Altra contestazione formale, ma estremamente grave se veritiera, consisteva nella circostanza che della sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si deve procedere all'espulsione fisica dei candidati, non veniva offerto alcun atto scritto, doverosamente essenziale (ad esempio il prescritto biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito della decisione);

seguiva una baraonda da caravan seraglio nella quale si è visto il Presidente della Commissione prima dimettersi e poi ritirare le dimissioni, prima aprire una busta del tema e poi richiuderla;